CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere (relatore)
Maura Carta	Consigliere
Rita Gasparo	Primo Referendario
Francesco Liguori	Primo Referendario
Valeria Fusano	Primo Referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nella Camera di consiglio del 9 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere presentata dal Comune di Mariano Comense (CO)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*", in particolare l'art. 7, comma 8.

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004.
VISTA la richiesta di parere del 15 settembre 2025 proposta, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, del Responsabile del Settore Risorse Economico-Finanziarie del Comune di Mariano Comense (CO), acquisita al protocollo pareri di questa Sezione in pari data (Prot. Cdc n.18499 del 15 settembre 2025).
VISTA l'ordinanza n. 226/2025 con cui il Presidente della Sezione ha convocato la Sezione in data odierna per deliberare sull'istanza sopra citata.
UDITO il relatore, Cons. Vittoria Cerasi.

PREMESSO IN FATTO

Il Responsabile del Settore Risorse Economico-Finanziarie del Comune di Mariano Comense (CO), ha formulato una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. L'oggetto della richiesta concerne l'individuazione del criterio di calcolo per gli incentivi tecnici previsti dall'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 in materia di affidamento in concessione di servizi, nello specifico per la gestione della Farmacia Comunale e per il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali. Il quesito si concentra sulla determinazione dell'importo (ovvero se il valore della concessione di cui all'art. 179 o l'importo posto a base d'asta) su cui applicare la percentuale del 2% per il calcolo degli incentivi, anche in considerazione degli oneri a carico del bilancio comunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'accesso alla funzione consultiva esercitata dalla Corte dei conti in materia di contabilità pubblica da parte delle autonomie territoriali, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è subordinato alla sussistenza di un

duplice requisito di ammissibilità, da intendersi sotto il profilo sia soggettivo (legittimazione del soggetto e dell'organo richiedenti), sia oggettivo (attinenza alla materia della contabilità pubblica; generalità e astrattezza del quesito; mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile e amministrativa).

Tali condizioni, che definiscono il perimetro applicativo della funzione consultiva, sono state chiaramente delineate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, in particolare negli «Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva» adottati nell'adunanza del 27 aprile 2004, nonché nelle successive deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 13/AUT/2007, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, n. 11/SEZAUT/2020/QMIG e n. 1/SEZAUT/2021/QMIG; già recepiti dalle Sezioni Riunite nella deliberazione n. 54/CONTR/2010.

Con riferimento al profilo soggettivo, la funzione consultiva attribuita dalla legge alla Corte dei conti incontra due tipi di limitazioni, attinenti, da una parte, all'ente legittimato a proporre l'istanza dall'altra, al soggetto che, in nome e per conto dell'ente, può effettuare formalmente la richiesta.

La prima, attinente alla c.d. legittimazione soggettiva esterna, concerne l'individuazione dell'ente titolare del potere di proporre l'istanza. L'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 prevede espressamente che tale legittimazione spetti alle Regioni, che possono esercitarla direttamente, e agli enti locali, ovvero Comuni, Province e Città metropolitane, i quali, ove istituito, si avvalgono del Consiglio delle autonomie locali (CAL) per la presentazione delle richieste alle Sezioni regionali di controllo. La Sezione delle Autonomie ha più volte richiamato (*cfr*. la deliberazione n. 13/AUT/2007) il carattere tassativo della previsione legislativa, sottolineando che solo i soggetti indicati dalla norma sono legittimati a rivolgersi alla Corte, per il tramite dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore o, nei casi previsti, tramite il Consiglio delle autonomie locali.

La seconda limitazione, concernente la c.d. legittimazione soggettiva interna, riguarda invece il potere di rappresentanza del soggetto che, all'interno dell'ente, è legittimato a formulare l'istanza in nome e per conto dell'ente stesso. Tale legittimazione deve essere riconosciuta esclusivamente all'organo di vertice politico che detiene la rappresentanza istituzionale dell'ente. A sostegno di questa interpretazione, la Sezione delle Autonomie ha chiarito, nella deliberazione n. 11/SEZAUT/2020/QMIG, che la funzione consultiva, assegnata alla Corte dei conti quale organo di magistratura indipendente e di rilievo costituzionale, non può essere ricondotta ad una consulenza amministrativa generale in favore dei soggetti interni al sistema delle autonomie, né ad una consulenza su atti specifici destinata alla struttura burocratica degli enti territoriali. Essa deve piuttosto configurarsi come strumento di collaborazione istituzionale volto a fornire un'interpretazione delle norme, finalizzata anche al rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, come richiesto dall'articolo 119 della Costituzione. Da ciò deriva che le richieste di parere devono necessariamente provenire dall'organo di vertice politico, unico titolare della rappresentanza legale dell'ente.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte, il quesito risulta inammissibile sotto il profilo soggettivo, per carenza della legittimazione soggettiva interna. L'istanza è stata infatti sottoscritta dal Responsabile del Settore Risorse Economico-Finanziarie del Comune di Mariano Comense, anziché dal Sindaco, che rappresenta l'organo politico di vertice e il legale rappresentante dell'ente, ai sensi degli articoli 36, comma 2, e 50, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali). La mancanza della legittimazione interna, così come delineata dalla normativa e dalla giurisprudenza contabile, è da ritenersi ostativa alla valutazione della richiesta, determinando l'inammissibilità soggettiva della medesima. Tale vizio

è sufficiente, da solo, a precludere ogni ulteriore esame relativo tanto al profilo oggettivo dell'istanza quanto al merito del quesito proposto.

P.Q.M.

per le considerazioni esposte la Sezione regionale di controllo per la Lombardia dichiara inammissibile sotto il profilo soggettivo la richiesta di parere pervenuta dal Comune di Mariano Comense (CO).

Così deliberato nella Camera di consiglio del 9 ottobre 2025.

il Relatore
(Vittoria Cerasi)

il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il
11 novembre 2025
Il funzionario preposto
(Susanna De Bernardis)